

Reputa, dunque, la Corte che erroneamente il T.I., anche in un'ottica non atomistica, abbia escluso l'anomalia della operazione di finanziamento di cui trattasi, per non avere il [REDACTED] - al momento di tale operazione - adeguatamente valutato i risvolti di un possibile default di [REDACTED] su [REDACTED], tra cui in primis la mancanza di una concreta possibilità di recupero del credito restitutorio alla sua scadenza del 9.03.2009, anche in assenza di adeguata garanzia

La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.

III) La **terza censura** alla sentenza impugnata è fondata.

Col terzo motivo d'appello la CURATELA denuncia l'erroneità della decisione, per non avere il T.I. ravvisato **l'assenza di giustificazioni e/o di vantaggi compensativi** e la conseguente anti giuridicità della condotta.

Lamenta, in particolare, il FALLIMENTO che il Tribunale avrebbe:

a) erroneamente ritenuto, senza aver fornito adeguata motivazione sul punto, che la mancata erogazione del finanziamento *de quo* avrebbe comportato conseguenze peggiori e per avere omesso di considerare che, anche a voler ritenere che il danno arrecato alla [REDACTED] sarebbe stato compensato da una serie di vantaggi compensativi, non ci sarebbero i presupposti per l'operatività dei predetti vantaggi, dovendo tale istituto - diversamente dal caso in esame - trovare applicazione solo in presenza di una strategia di gruppo e non invece in presenza di un atto - quale è il finanziamento di cui trattasi - irrazionale ex sé, se atomisticamente considerato;

b) motivato solo in astratto, in ordine al maggior pregiudizio che sarebbe derivato dal mancato finanziamento, non esistendo il pericolo di una propagazione isterica e irrazionale della revoca degli affidamenti, in quanto [REDACTED] era società che stava in quel momento ancora regolarmente vendendo i propri appartamenti, nonché reso una motivazione contraddittoria, per avere ritenuto, prima che la crisi di [REDACTED] e il suo fallimento fossero conseguenza di circostanze esogene, diverse dalla perdita di cassa conseguente al

finanziamento e poi che fosse "indispensabile" salvare la capogruppo dall'insolvenza.

**Quanto ai profili di critica sopra indicati sub a)** ritiene che la Corte che il T.I. non abbia reso adeguata motivazione sul punto, atteso che - pur non volendo intendere i vantaggi compensativi, di cui all'art. 2497 c.c. in senso meramente quantitativo, contrapponendoli al danno in misura direttamente proporzionale, ma anche fondatamente e ragionevolmente prevedibili, sulla base di elementi idonei a dimostrare la possibilità di una verosimile compensazione - il primo giudice avrebbe dovuto verificare adeguatamente, secondo un giudizio *ex ante*, se il finanziamento *de quo* fosse stato concretamente un atto non pregiudizievole per la società ██████████, in quanto idoneo a generare ragionevolmente, anche in una prospettiva futura, uno o più vantaggi per la medesima.

Orbene, rileva in primo luogo il Collegio che, nelle delibere autorizzative di tale complessiva operazione di finanziamento non risultano indicati i benefici, anche indiretti, che ██████████ ne avrebbe ricevuto (avendo, invece, il ██████████ espressamente rappresentato le sole difficoltà finanziarie incontrate dalla società partecipante ██████████) ed in secondo luogo, che la situazione esistente non fosse, da sola, sufficiente a giustificare un esborso di € 220.000,00, poiché, senza una concreta prospettiva che si potessero generare future risorse direttamente proporzionali a tale importo, l'assenza di quella somma avrebbe anche potuto compromettere la situazione di equilibrio finanziario registrata in capo ad ITALTOSCANA nel 2008.

Non è dunque condivisibile l'assunto del CTU condiviso dal primo giudice secondo cui appariva *"plausibile che, all'inizio del 2008, l'amministratore unico ██████████, operando in ottica di gruppo, si fosse prefigurato di poter ricorrere al finanziamento di una società partecipata con cui aveva indirettamente realizzato una proficua operazione immobiliare che, a breve avrebbe concluso il suo normale ciclo economico e finanziario, per risolvere quella che appariva una temporanea crisi di liquidità nella società detentrici della partecipazione"* e che *"un eventuale "default" della società detentrici della*

partecipazione dovuto al mancato adempimento alla revoca degli affidamenti intimata da Unicredit avrebbe avuto **l'immediato effetto di trasformare la situazione di crisi di liquidità della società** [REDACTED] **avanti** descritta **in un'irreversibile stato di insolvenza** con altrettanto immediate e inevitabili ripercussioni su tutte le società controllanti, controllate e collegate facenti parte del gruppo o riconducibili all'amministratore come soggetto economico".

Rilevasi al riguardo che, all'epoca del finanziamento, [REDACTED], come risulta dagli estratti della Centrale Rischi della Banca d'Italia del periodo marzo-aprile 2008, era in particolare, beneficiaria di:

- un mutuo ipotecario concesso da BNL (incluso nella categoria di censimento "rischi a scadenza") proprio per finanziare l'intervento di ristrutturazione di Palazzo Rossi Ferrini per € 2.497.217 (di cui utilizzati € 2.167.933);
- un'apertura di credito in conto corrente concessa da Banca MPS di € 100.000,00, ma utilizzata solo per € 31.229,00.

Inoltre, la medesima società al 31.12.2007 aveva registrato:

- **un attivo patrimoniale** di € 4.498.166,00;
- **un indebitamento** di € 4.477.293,00;
- **un patrimonio netto positivo** di € 20.873,00;
- **un utile di esercizio** pari a € 8.997,00.

Il merito creditizio di [REDACTED] era dunque, positivo data la sua florida situazione finanziaria, atteso che l'entità del capitale nominale non è rilevante tanto quanto l'effettiva patrimonializzazione della società e la tipologia dell'attività di impresa da essa svolta.

Assumono infatti, rilevanza ai fini dell'attribuzione del *rating* ad una società a responsabilità limitata:

- a) la capacità storica e futura della società di produrre reddito, in relazione al settore in cui essa opera, il suo patrimonio, la flessibilità finanziaria, la qualità dei ricavi e l'assetto organizzativo;
- b) le caratteristiche e l'andamento del mercato in cui opera;

- c) l'andamento storico del rapporto banca/società;
- d) l'andamento storico del rapporto sistema bancario/società.

Nella fattispecie, come affermato dallo stesso CTU, [REDACTED] aveva concrete possibilità di continuità di impresa in relazione all'andamento del mercato immobiliare, che al momento del finanziamento (marzo-aprile 2008), lasciava intravedere la prospettiva, pressoché certa, di monetizzare il valore della produzione che la stessa società aveva realizzato con l'intervento nel centro di Arezzo, in misura compresa tra un minimo di € 787.314,00 ed un massimo di € 988.795,00.

Il fatto, dunque, che [REDACTED] godesse al momento del finanziamento di un proprio equilibrio finanziario consente di ritenere che gli istituti bancari avrebbero continuato a farle credito, anche laddove uno dei suoi soci ([REDACTED] per l'appunto), titolare di una partecipazione pari al 50% delle quote societarie, fosse stato segnalato a sofferenza, ove si consideri, altresì, che ai sensi degli artt. 106 co. 2 L.F. e 2471 co. 1 e 2 c.c., la partecipazione di [REDACTED] - ove liberamente trasferibile - avrebbe potuto essere ceduta a terzi.

Pertanto, non è dato ritenere inequivocabilmente che [REDACTED] senza l'operazione in questione, che ha assicurato ad [REDACTED] la possibilità di accesso al credito, avrebbe visto revocare le linee di credito di cui godeva, atteso che come ha rilevato il CTU, la maggior parte delle entrate attese e sperate avrebbe potuto essere, già al gennaio 2008, immediatamente destinata alla riduzione (€ 1.401.295) ovvero all'estinzione (€ 2.167.931) del mutuo concesso da BNL per finanziare l'operazione.

**Quanto alla inadeguata motivazione proprio in punto di vantaggi compensativi**, la Corte non può che ribadire che *"in tema di responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, può parlarsi di "vantaggio compensativo", derivante dall'operato dell'amministratore ed idoneo a neutralizzare, in tutto o in parte, il danno arrecato alla società, quando esso sia causalmente legato, al pari del danno, al medesimo e specifico atto di gestione assunto come colpevole fonte di responsabilità e non quello costituente*

*l'effetto di una distinta serie causale"* RG n. 1981/20  
(Cass. Repert. n. 150/2021 del 22/01/20)  
Sez. 1, **Sentenza** n. 26362 del 07/12/2011).

Tale principio - seppure dettato in ipotesi diversa da quella di collegamento di società - ben si attaglia alla fattispecie, atteso che l'appartenenza al medesimo gruppo societario consente, in linea di principio, di riconoscere connessioni economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo (si da giustificare attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società, inteso in senso stretto, ma vi è ricompreso in senso mediato), **purché l'amministratore ottemperi all'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta**, in quanto la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente per affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti imposti dall'oggetto sociale.

Orbene, nella fattispecie il [REDACTED] nella qualità di A.U. di [REDACTED], ha sostanzialmente giustificato l'operazione di finanziamento in questione, oltre che per evitare il rischio dell'impossibilità di accesso al credito, anche nell'ottica di proseguire l'attività della predetta società, idonea a generare, nel breve termine, **ingenti utili per i soci**, per il fatto di essere la medesima società finanziatrice, dipendente da [REDACTED], non disponendo di alcun bene, avendo, infatti, utilizzato i servizi messi a disposizione dalla propria socia, con la quale, in data 2.01.2008, aveva stipulato un contratto (registrato il 31.01.2008) di sub-locazione e fornitura di tutti i servizi indispensabili per la propria gestione.

Tuttavia, come sopra evidenziato gli utili attesi non erano ragionevolmente prevedibili come idonei a compensare efficacemente il credito restitutorio di [REDACTED].

Quanto agli ulteriori **pretesi vantaggi compensativi**, la CURATELA ne nega l'esistenza ed esclude che nel default della controllante [REDACTED] si potesse ravvisare un pregiudizio prospetticamente maggiore della perdita di €

220.000,00, laddove il finanziamento in questione non fosse stato erogato, pregiudizio che, asseritamente, l'atto irrazionale era volto a disinnescare e contesta, altresì, la ritenuta dipendenza funzionale di [REDACTED] da [REDACTED], anche sotto il profilo gestionale, perché l'eventuale fallimento di quest'ultima non avrebbe comportato necessariamente lo scioglimento del contratto di sub-locazione e somministrazione di servizi, avendo potuto il Curatore subentrarvi, e, comunque, in caso contrario, un analogo contratto avrebbe potuto essere concluso con soggetti terzi, sempre che l'esigenza di [REDACTED] di avere una sede a Firenze fosse stata assolutamente necessaria.

Sempre secondo l'APPELLANTE, il T.I. non avrebbe dovuto neppure valorizzare il fatto che il finanziamento *de quo* fosse stato approvato con il voto favorevole del socio ARES MIDA, società diversa da [REDACTED], poiché tale voto era espressione di un accordo col [REDACTED].

Orbene, passando in ulteriore rassegna tali specifici profili di critica e valutando la posta degli utili che sarebbero spettati ad [REDACTED] quale socia di [REDACTED], in relazione al successivo motivo di appello, osserva la Corte quanto segue.

Il credito restitutorio di € 220.000,00, stando sempre alla relazione del CURATORE, al 31/12/2009, si sarebbe poi ridotto ad € 112.198,25, a seguito di una compensazione con crediti di ITALCANTIERI derivanti:

- a) dal riconoscimento di un compenso extra di € 50.000,00 al [REDACTED] con delibera assembleare di [REDACTED] del 29/12/2008 e da questi girato per "reversibilità" a favore di [REDACTED], che in tal modo è diventata titolare di un credito di pari importo verso [REDACTED];
- b) dagli utili del 2008, per € 46.005,00, distribuiti da [REDACTED] pro quota ad [REDACTED], a seguito delibera del 03/06/2009 (vantaggio compensativo);
- c) da crediti residui commerciali per € 11.800,00.

Il credito derivante dalla operazione di finanziamento è stato, dunque, oggetto di parziale estinzione mediante compensazione, con un credito di [REDACTED] pari ad € 107.801,75, residuando invece, in capo ad [REDACTED] un credito residuo

verso il suo predetto socio al 31.12.2009, di € 112.198,25, oltre interessi per € 8.718,28.

Anche il CTU ha accertato che, stando alle scritture contabili di ██████████, nel 2008 e nel 2009, erano stati estinti per avvenuta compensazione, a parziale rimborso del prestito concesso ad ██████████, i seguenti crediti (per complessivi € 107.801,75) vantati da quest'ultima, nei confronti della società fallita:

- € 50.000,00 relativo al credito generato per reversibilità di un compenso straordinario deliberato a favore dell'amministratore in data 29/12/2008;
- € 996,11 per residuo credito per finanziamento soci effettuato in epoca anteriore al 2007;
- € 10.800,00 per i corrispettivi dovuti per effetto del contratto di sublocazione e somministrazione di servizi stipulato in data 02/01/2008;
- € 46.005,64 per la distribuzione degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio 2008, spettanti ad ██████████, in forza di delibera in data 30/06/2009.

Il tutto come da seguente tabella:

DATA	NATURA	IMPORITO		SALDO
		DARE	AVERE	
2008	Credito per finanziamento erogato in data 10/03, 12/03 e 15/04.	220.000,00		220.000,00
31/12/08	Compensazione con compenso straordinario amministratore deliberato in data 29/12/2008		50.000,00	170.000,00
31/06/2009	Compensazione con debito verso soci per finanziamenti		996,11	169.003,89
31/06/09	Compensazione con debito maturato per prestazioni di servizi rese ai sensi del contratto in data 02/01/2008		10.800,00	158.203,89
31/06/09	Compensazione con utili al 31/12/2008 distribuiti con deliberazione in data 03/06/2009		46.005,64	112.198,25

Come detto, la CURATELA deduce la natura fittizia delle predette compensazioni.

Osserva la Corte al riguardo che, come ha rilevato il CTU, il **credito di € 50.000,00**, deliberato in data 29/12/2008, per compenso straordinario a favore dell'amministratore [REDACTED] e "reversibile" a favore di [REDACTED], per l'attività promozionale e di supporto tecnico da questa svolta a favore di [REDACTED], in relazione alla valorizzazione del complesso immobiliare denominato "Palazzo Rossi" ad Arezzo di proprietà della società fallita, da un punto di vista strettamente formale, è stato legittimamente deliberato con il voto favorevole del socio [REDACTED] SRL in data 29/12/2008 e, dunque, non vi è prova della mancata libertà di espressione di tale voto in assemblea.

La delibera di attribuzione del suddetto compenso straordinario all'amministratore è formalmente corretta, anche perché assunta quando la società [REDACTED] era in bonis e regolarmente contabilizzata.

Nondimeno, poiché ai sensi dell'art. 2364 n. 5) c.c. (applicabile anche alle SRL) l'adozione di una delibera assembleare lascia ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, non può che rimarcarsi la natura anomala della operazione, rilevata dallo stesso CTU.

D'altro canto, il fatto che [REDACTED] non fosse stata dotata di una propria autonoma struttura operativa non significa che tutte le attività indicate nella suddetta delibera di approvazione del compenso di € 50.000,00 avrebbero dovuto essere svolte unicamente per conto di [REDACTED], essendo state le medesime pertinenti anche all'oggetto sociale di [REDACTED], quali quelle sub lett. b) e) ed f) della delibera precitata, volte a promuovere la vendita degli appartamenti realizzati.

Del resto per l'utilizzo della struttura tecnico operativa di [REDACTED] era stato stipulato in data 02/01/2008 tra le due società, un apposito contratto di sublocazione e somministrazione di servizi, a titolo oneroso, tramite il quale [REDACTED] aveva, dunque, concesso in godimento ad [REDACTED] "in service" un ufficio perfettamente organizzato e dotato di tutto il necessario per poter immediatamente operare, per tutto l'anno 2008, fino a quando la seconda

società avrebbe terminato l'intervento edilizio nel centro di Arezzo, proprio per usufruirne ai fini della promozione e commercializzazione delle porzioni invendute.

Pertanto, pur essendo stato tale compenso autorizzato in data antecedente all'emersione della perdita patrimoniale patita da [REDACTED], per quanto meglio precisato in ordine al sesto motivo di gravame, reputa la Corte illegittima l'avvenuta compensazione de qua, neppure ragionevolmente preventivabile al momento della erogazione del finanziamento di cui trattasi.

Quanto al **credito di € 996,11** per residuo credito per finanziamento soci effettuato in epoca anteriore al 2007, lo stesso risulta contabilizzato in epoca antecedente al 2007 e quindi non vi è ragione di dubitare della sua certezza, né può ritenersi che tale credito fosse da postergare ex art. 2467 c.c., posto che per l'applicazione della postergazione è necessario che il credito derivante dal finanziamento alla società fallita sia stato effettuato dal socio, in qualunque forma, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento e come infra specificato e tale situazione deve ritenersi ravvisabile nella fattispecie, all'atto della erogazione del finanziamento di cui trattasi.

Quanto al **credito di € 10.800,00** per i corrispettivi dovuti da [REDACTED] ad ITALCANTIERI per effetto del contratto di sublocazione e somministrazione di servizi stipulato tra le due società, in data 02/01/2008, si osserva che, con tale contratto, la seconda società aveva messo a disposizione della prima una porzione arredata dell'immobile di cui disponeva in Firenze, viale Europa n. 101, nonché una serie di macchine e attrezzature da ufficio, forniture di servizi ed altre utilità comuni.

Non è dato dubitare della convenienza di tale affare per [REDACTED], non essendo stati allegati neppure profili di nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto, né può ritenersi postergato tale credito per le considerazioni sopra svolte in merito al credito del socio al rimborso del finanziamento.

Queste ultime due compensazioni sono quindi da ritenere perfettamente legittime, in quanto avvenute in relazione a crediti sorti in epoca antecedente alla

data della erogazione del finanziamento in esame in cui appariva verosimile la crisi finanziaria ed economico-patrimoniale della società.

Nondimeno il complessivo importo di **€ 11.796,11 (996,11 + 10.800,00)**, seppure idoneo a compensare in parte il credito restitutorio conseguente al finanziamento, avrebbe dovuto ritenersi comunque incongruo a tal fine poiché idoneo a ridurlo di poco ovvero ad **€ 208.203,89**.

Tale è dunque, il danno arrecato ai creditori di [REDACTED] anche alla stregua delle considerazioni svolte in ordine ai motivi di gravame sub 2 e 3., che è risarcibile dal [REDACTED] previa sua devalutazione, con successiva rivalutazione progressiva annuale e maggiorazione di interessi compensativi al tasso legale dall'aprile 2008 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.

La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata.

IV. La **quarta censura** alla sentenza impugnata è fondata.

Col quarto motivo di gravame il FALLIMENTO critica l'ipotizzata esistenza di **utili futuri** da poter compensare con il debito, per giustificare l'erogazione del finanziamento irrazionale.

Si è detto con riguardo a quest'ultimo vantaggio compensativo che, a parere del CTU, *"l'operazione immobiliare si sarebbe conclusa con un utile lordo piuttosto ingente"* per [REDACTED] e che tale verosimile previsione fosse in linea anche con il dato contabile rilevato ex post, nel bilancio al 31/12/2008.

Nondimeno, oltre a quanto già rilevato in ordine alla irrazionalità del finanziamento in ordine al secondo motivo di gravame, rileva la Corte che anche all'epoca dell'approvazione di tale bilancio (13.05.2009), l'utile che si era inteso distribuire non poteva essere considerato realmente conseguito, a fronte della mancata previsione di un accantonamento prudenziale conseguente al rischio connesso al mancato recupero dell'ingente credito vantato verso [REDACTED] concretizzatosi il 10.03.2009.